



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**CAPITANERIA DI PORTO**  
**CAGLIARI**

**DECRETO N. 8761 /2013**

Il Comandante del Porto, Capo del Compartimento Marittimo di Cagliari:

- VISTA:** L'istanza prot. 38/2013 in data 30 settembre 2013, presentata dalla Moby S.p.A. - Divisione Rimorchiatori, concessionaria del servizio di rimorchio nell'ambito portuale di Cagliari, intesa ad ottenere una revisione delle tariffe in atto vigenti, nel porto di Cagliari per il biennio 2013-2014, nella parte economica con un aumento del + 11,61 %;
- VISTO:** il vigente Regolamento per il servizio di rimorchio nell'ambito portuale di Cagliari, approvato con D.M. del 14 giugno 2011 e reso esecutivo con Ordinanza n. 130/2011 del 22 giugno 2011 del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Cagliari;
- VISTA:** la Circolare prot. n° DEM3/1589 datata 17 Giugno 2003 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed aerea ha indicato "i criteri ed i meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale", nonché le successive modifiche ed integrazioni ed in particolare la Circolare prot. M\_TRA/DINFR/7884 del 10.07.2008;
- VISTO:** il foglio prot. 10.03.05/55574 in data 06 novembre 2013 con il quale la Capitaneria di Porto di Cagliari ha provveduto ad effettuare l'istruttoria di rito ai sensi della Circolare n. DEM 3/1589 in data 17 giugno 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna;
- VISTA:** la Circolare n. MINFRA/DIFR n. 7069 del 14 giugno 2006 con la quale il Ministero dei Trasporti, ad integrazione di quanto disposto con precedenti Circolari, fornisce chiarimenti in merito alla documentazione istruttoria che le società concessionarie del servizio di rimorchio in più porti e i cui dati gestionali confluiscono in un unico bilancio di esercizio sono tenute ad allegare;
- VISTO:** il Dispaccio prot.M\_TRA/PORTI/16872 in data 28 dicembre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale sono stati introdotti i coefficienti correttivi da applicarsi agli aumenti percentuali delle tariffe derivanti dallo sviluppo della formula tariffaria a partire dalle istanze presentate dall'anno 2012;
- VISTA:** la Circolare n. M\_TRA/PORTI/3580 del 27 marzo 2013 con la quale la Direzione Generale per i porti DIV3 ha modificato "i numeri indice" per l'anno 2013;
- VISTO:** il Dispaccio prot.0101594 del 21.11.2013 di Maricogecap - Reparto II - Ufficio 2;
- ANALIZZATI:** e valutati i costi e ricavi dell'esercizio del servizio ed in particolare: i costi del personale marittimo del 2012, il costo delle manutenzioni negli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, il costo dei consumi e lubrificanti del 2012 e il fatturato relativo al 2012;

- VISTA:** la nota prot. 576/MR in data 17 dicembre 2013, con la quale la Fedarlinea esprime parere favorevole all'aumento tariffario proposto in premessa;
- VISTA:** la nota prot.1294 in data 27.11.2013 con la quale Federimorchiatori esprime parere favorevole all'aumento tariffario proposto in premessa;
- PRESO ATTO** che Assorimorchiatori e Federagenti, non hanno fatto pervenire alcun parere in merito;
- VISTO** il parere espresso da Confitarma con nota senza protocollo datata 12 dicembre 2013 assunta a protocollo 62471 del 12.12.2013;
- CONSIDERATO** che, applicando le indicazioni delle Circolari M\_TRA/PORTI1492 del 20.11.2012 e M\_TRA/DINFR/7884 del 10.07.2008, lo sviluppo della formula tariffaria comporta una variazione di + 11,40% e non 11,61%;
- VISTO :** il proprio Decreto tariffario n.6320/2011 in data 29 dicembre 2011;
- VISTI:** gli articoli 101 e 1173 del Codice della Navigazione nonché l'art.542 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

#### DETERMINA

Un aumento del + 11,40 % da calcolarsi sulle tariffe in vigore.

Per effetto di quanto precede

#### DECRETA

**Articolo 1.** Con decorrenza dalle ore 00.01 del giorno 01 gennaio 2014 le tariffe relative al servizio di rimorchio delle navi in entrata ed uscita dal Porto di Cagliari o che eseguono movimento nell'ambito portuale descritto dall'Art. 2 del Regolamento per il servizio di rimorchio sono fissate come segue per ogni rimorchiatore impiegato e per prestazioni di durata non superiore ad un'ora:

- navi fino a 800 G.T.		€ 158,31
- navi da 801 G.T.	a 1.200 G.T.	€ 204,50
- navi da 1.201 G.T.	a 2.500 G.T.	€ 430,08
- navi da 2.501 G.T.	a 4.000 G.T.	€ 494,72
- navi da 4.001 G.T.	a 6.000 G.T.	€ 651,72
- navi da 6.001 G.T.	a 7.000 G.T.	€ 763,85
- navi da 7.001 G.T.	a 8.000 G.T.	€ 853,56
- navi da 8.001 G.T.	a 9.000 G.T.	€ 947,23
- navi da 9.001 G.T.	a 10.000 G.T.	€ 970,96
- navi da 10.001 G.T.	a 11.000 G.T.	€ 1075,23
- navi da 11.001 G.T.	a 15.000 G.T.	€ 1124,00
- navi oltre 15.000 G.T.	per ogni 5.000 G.T. o frazione in più	€ 101,58

Per le navi non dotate di Certificato Internazionale di stazza (G.T.), le tariffe vanno Commisurate al valore di stazza lorda G.T. ottenuto utilizzando la sottototata formula:

$$G.T. = KIV \text{ (dove } V = 2,832 \text{ VLT e } KI = 0,2 + 0,2 \text{ Log. } 10 V \text{)}$$

(VLT = volume lordo totale desumibile dal quadro dei calcoli della stazza nazionale)

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella Circolare n. 653/94, che consente, sia pure con una approssimazione

inferiore di quella ottenibile con la formula del R.I.Na. Il calcolo provvisorio della tazza lorda delle navi che non dispongono del Certificato di Stazzatura Internazionale:

$$G.T. = VE \times a \text{ (dove } VE = L \times B \times H \text{)}$$

L = lunghezza in metri risultante dal Certificato Internazionale di Bordo Libero;

B = larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H = altezza murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

a = F (VE), da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	VE	A
Fino a	400	0,58
	1.000	0,43
	5.000	0,35
	10.000	0,34
	25.000	0,33
	50.000	0,32
	100.000	0,31
	150.000	0,30
	200.000	0,29
	250.000 e oltre	0,28

Per le navi traghetto, il valore della stazza (risultante dal Certificato Internazionale di Stazza o dall'applicazione delle formule suddette andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

- Traghetti passeggeri = 0,69  
(passeggeri, RO/RO, cargo ferries)

- Traghetti merci = 0,85  
(RO - RO Cargo General Cargo)  
(RO - RO Containers Ships)  
(RO - RO Cargo Ferries)  
(RO - RO Cargo Vehicles Carriers)

L'appartenenza dei traghetti all'uno o all'altro tipo risulta dal certificato di classe oltre che dai libri/registri degli istituti di classifica.

Per i casi eccezionali (rappresentati dal fatto che insorgono dubbi sulla veridicità del dato relativo all'altezza totale della nave da utilizzarsi per l'ampliamento della formula IMO) si farà ricorso al vecchio sistema denominato VAL di cui alla circolare n. 545642 del 27.10.1991, al fine di comparare i valori risultanti dal sistema VAL e di commisurare la tariffa del servizio portuale al valore fra i due che risulti più elevato.

**Articolo 2.** Per prestazioni di rimorchio a nave con macchine inattive o spente le tariffe sopra stabilite sono aumentate del 30% per ogni categoria.

**Articolo 3.** Per le prestazioni di rimorchio iniziate prima delle ore 08.00 e dopo le ore 17.00 dei giorni feriali, la tariffa è aumentata del 30%.

**Articolo 4.** Per le prestazioni di rimorchio rese nei giorni festivi ufficialmente riconosciuti la tariffa è aumentata del 50%. Nelle giornate del sabato si applicherà una maggiorazione del 40%.



**Articolo 5.** Le maggiorazioni stabilite nei due articoli precedenti sono cumulabili. Ogni maggiorazione o riduzione deve essere computata sulla tariffa base.

**Articolo 6.** Per le prestazioni di rimorchio effettuate a cavallo di due orari che comportino differenti retribuzioni, si applica la tariffa vigente al momento d'inizio della prestazione.

**Articolo 7.** Per prestazioni di rimorchio, agli effetti tariffari, si intende una prestazione di durata non superiore ad un'ora. Per prestazioni di durata superiore si applicherà per ogni ora o frazione successiva una tariffa ridotta pari ad un terzo della tariffa base.

**Articolo 8.** Le presenti tariffe si intendono stabilite per operazioni di rimorchio con cavi forniti dalla nave. Nel caso di rimorchio con cavi forniti dal rimorchiatore la tariffa è aumentata del 10%.

**Articolo 9.** Per prestazioni rese a navi della Marina Militare Italiana le tariffe sono ridotte del 30% sulla stazza lorda considerata pari a 3/5 del dislocamento.

**Articolo 10.** Per ogni rimorchiatore, proveniente da Sarroch in rinforzo ai rimorchiatori concessionari operanti nel porto di Cagliari, sarà corrisposto un compenso nella misura di € 1018,48.

**Articolo 11.** Per ogni rimorchiatore ordinato, giunto sottobordo e non utilizzato entro un'ora per cause non imputabili al rimorchiatore stesso, sarà corrisposto un compenso di € 59,36 per le navi di stazza lorda inferiore o uguale a 1.200 G.T. e di € 118,74 per le navi di stazza superiore. Trascorsa l'ora la manovra sarà considerata sospesa ed i rimorchiatori saranno lasciati liberi.

**Articolo 12.** Per i servizi di assistenza alle navi, resi per esigenze di sicurezza sarà corrisposto un compenso nelle seguenti misure:

- per ogni ora di assistenza a navi fino a 2.000 G.T. € 60,69
- per ogni ora di assistenza a navi oltre le 2.000 G.T. € 89,71

Tale compenso sarà maggiorato del 30% per servizi prestati dalle ore 17.00 alle ore 08.00 e rispettivamente del 40% e del 50% nelle giornate del sabato e nei giorni festivi riconosciuti. La prima maggiorazione si intende cumulabile con ciascuna delle altre due.

**Articolo 13.** Per le prestazioni di rimorchio eseguite in tutto o in parte dalle ore 12.00 alle ore 13.00 la tariffa è aumentata del 30%.

**Articolo 14.** Ai sensi della Circolare sulle tariffe citata in premessa, la tariffa dovrà essere aggiornata ogni due anni su iniziativa della società concessionaria del servizio.

**Articolo 15.** Sono abrogati con effetto immediato tutti i precedenti Decreti relativi alle tariffe di rimorchio dell'ambito portuale di Cagliari.

Cagliari, li 31 DIC. 2013



IL COMANDANTE  
(DP) Vincenzo DI MARCO

**COPIA CONFERMATA ALL'ORIGINALE**

IL CAPO SEZIONE  
TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE  
C.C. (CE) Antonio Frigo